



Unione Comuni Modenesi Area Nord
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Area Est - Presidio di San Felice sul Panaro)
Via Casarino n. 362 – 41038 San Felice s/P
(☎Tel. 0535/86399 - 📠Fax 0535/81110)

Prot. UCMAN n° 12189 / 9.2

San Felice s/P, 09 maggio 2023

Ordinanza n° 25/2023

Oggetto:	VIA DON BORTOLOTTI, CIV. 29; Regolamentazione della circolazione stradale per lavori di abbattimento essenze arboree; – <u>Istituzione senso unico di marcia alternato, il giorno 16 maggio 2023 dalle ore 7:30 alle ore 12:30-</u>
-----------------	--

IL RESPONSABILE P.O DELLA POLIZIA LOCALE AREA EST

Acquisita la richiesta inoltrata dalla ditta MEDIPLANTS Soc. Agricola F.lli Goldoni di Nicola e Simone s.s, sede legale in San Felice s/P (MO) via Ronchetti n. 773 (P.IVA 03244330365) tesa all'ottenimento di ordinanza Codice della Strada per la regolamentazione della circolazione stradale con l'istituzione del senso unico alternato nel tratto di strada in oggetto, interessato dai lavori in atti citati;

Acquisita l'autorizzazione all'abbattimento dell'essenza arborea di cui trattasi, rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale, più segnatamente in data 05/05/2023 con Prot. nr. 5856;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori sopradetti si rende necessario istituire la regolamentazione della circolazione a senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori della via Don Bortolotti, all'altezza del civ. nr. 29;

Visti gli Artt. 6, 7 e 158 D.Lgs 1285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Vista lo Statuto dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

Visto l'art. 17 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;

Visto che tra le funzioni attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, rientra l'emanazione di provvedimenti in materia di viabilità derivanti da modifiche temporanee della circolazione;

ORDINA

Dalle ore 7:30 alle ore 12:30 nel giorno 16 maggio 2023 e comunque fino alla fine dei lavori per l'esecuzione dei lavori di abbattimento essenza arborea ad alto fusto, nel tratto interessato dagli interventi in atti citati, è istituito:

Il senso unico di marcia alternato, regolamentato da lampada semaforica o movieri in corrispondenza del tratto interessato dagli interventi

La ditta MEDIPLANTS Soc. Agricola F.lli Goldoni di Nicola e Simone s.s, sede legale in San Felice s/P (MO) via Ronchetti n. 773 (P.IVA: 03244330365) è incaricata di provvedere alla installazione e manutenzione della necessaria segnaletica stradale così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.



Unione Comuni Modenesi Area Nord
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Area Est - Presidio di San Felice sul Panaro)
Via Casarino n. 362 - 41038 San Felice s/P
(☎Tel. 0535/86399 - ☎Fax 0535/81110)

In particolare dovrà essere apposta:

1. tutta la segnaletica temporanea necessaria a presegnalare il cantiere e la messa in sicurezza dello stesso al fine di garantire la sicurezza del cantiere stesso e del personale operante;
2. tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria per regolamentare la circolazione a senso unico alternato;
3. durante l'eventuale sosta dei lavori e nelle ore notturne, se non sarà possibile ripristinare la normale circolazione stradale, dovrà essere messa in sicurezza tutta l'area soggetta a lavori e predisposta tutta la segnaletica stradale temporanea, compresa quella luminosa, al fine di rendere visibile il cantiere ed adottare ogni precauzione utile per non arrecare pericolo a persone e danno a cose;
4. eventuali tratti di strada non percorribili dovranno essere delimitati con barriere di recinzione e resi visibili con segnali luminosi lampeggianti;
5. al termine delle varie giornate di lavoro dovrà essere garantito il normale senso di marcia.

La presente ordinanza è eventualmente prorogabile e/o rinnovabile in caso di maltempo o non ultimazione dei lavori previa comunicazione all'ufficio emanante.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), sono fatti salvi diritti di terzi.

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge.

A norma dell'Art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'Art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.

Il Comandante Polizia Locale U.C.M.A.N.
Comm. Euro BELLEI

